



COMUNE DI BESANO

PROVINCIA DI VARESE



Piazza della Chiesa n.2 – 21050
Tel. 0332 916260 - C.F./P.IVA 00561660127

comune.besano@pec.regione.lombardia.it - info@comune.besano.va.it

<http://www.comune.besano.va.it>

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 9 del 30/04/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2025

L'anno 2025, addì trenta del mese di Aprile alle ore 21:23 in continuazione, nella SEDE COMUNALE, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Dott. Leslie Giovanni Mulas il Consiglio Comunale.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Avv. Domenico Gargano.

Intervengono i Signori:

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	MULAS LESLIE GIOVANNI	X		7	RINALDI FULVIO	X	
2	GERVASINI FLAVIA	X		8	BIANCHI VALERIA		X
3	MURAGLIA MARCO	X		9	PIRAS GIANMARCO	X	
4	PANIGADA NICOLO'	X		10	GORNO MARTINO		X
5	CALABRIA ANTONELLA	X		11	LEONE GIUSEPPE	X	
6	ARMAGNO MARIA SERENA	X					

PRESENTI: 9 ASSENTI: 2

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2025

Illustra il punto all'OdG il Sindaco-Presidente;

Udito l'intervento del Sindaco

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art.1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art.1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art.1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art.1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 e s.m.i. ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visti:

- la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- la determinazione n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- la deliberazione n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani";
- la deliberazione n.387/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani".
- la deliberazione n.389/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- la determinazione n.1/DTAC/2023 del 06/11/2023 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF";

Preso atto che, ai sensi dell'art 3 comma 5 quinquies del DL 228/2021 convertito con modificazioni dalla L.15/2022, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei

rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Considerato che il Comune di Besano ha approvato il bilancio di previsione 2025-2027 con delibera di Consiglio n.33 del 19/12/2024;

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n.14 del 16/05/2024 con cui è stato approvato, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 aggiornato, il Piano Economico Finanziario il quale ha valore per il biennio 2024-2025 ed in particolare espone per il 2025 un costo complessivo di € 329.492,31=;

Considerato che lo stesso verrà trasmesso ad ARERA per l'approvazione definitiva di competenza;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 7.8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, “fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organi competenti ..”;

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38- bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia (o Città Metropolitana di Milano) sull'importo del tributo, nella misura del 5%;
- la deliberazione n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani” ha stabilito che dall'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:

- €0,10 euro/utenza per la componente UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
- €1,50 euro/utenza per la componente UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
- il d.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, ha individuato i “principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate”, prevedendo (art. 1, comma 2) che tali modalità applicative siano stabilite dall’Autorità “con propri provvedimenti, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento”;
- la deliberazione n.133/2025/R/RIF del 01/04/2025 “Avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l’attuazione del riconoscimento del “bonus sociale rifiuti” agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate in attuazione dell’articolo 57-bis del decreto legge 124/19 e del d.P.C.M. 21 gennaio 2025 n.24” ha stabilito che dall’anno 2025 dovrà essere applicata la disposizione inerente ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani quantificate inizialmente in € 6,00/utenza per la componente UR3,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus sociale rifiuti;

Richiamato inoltre il D.Lgs. 3 settembre 2020 n.116 con cui sono state introdotte importanti modifiche al D.Lgs 3 aprile 2006 n.152 cosiddetto Testo Unico dell’Ambiente (TUA) ed in particolare:

- l’art. 183 con la definizione di “rifiuti urbani” uniformandola a quella comunitaria, facendo così venir meno i cosiddetti rifiuti assimilati;
- l’art.184 con la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modifica dell’elenco dei rifiuti speciali;
- l’abrogazione della lett. g) del comma 2 dell’art.198 con il venir meno del potere dei comuni di regolamentare l’assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali;
- l’art.238 comma 10 con l’esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico;

Tutto ciò premesso,

Ritenuto di confermare la ripartizione dei costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario tra utenze domestiche e non domestiche come segue:

- 85,56% a carico delle utenze domestiche;
- 14,44% a carico delle utenze non domestiche;

Ritenuto, pertanto, di approvare le tariffe TARI relative all’anno 2025, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell’allegato (all.A) della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Ritenuto di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno di imposta 2025:

- prima rata: 03/08/2025;
- seconda rata: 03/12/2025;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Acquisito il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal Responsabile del settore finanziario ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs n.267/2000;

Proceduto a votazione espressa nei modi e forme di legge con il seguente esito: consiglieri presenti nove, consiglieri votanti nove, voti favorevoli sette, voti contrari due (consiglieri di minoranza Piras e Leone), astenuti nessuno;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare, altresì, le tariffe della TARI 2025 relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento (allegato A);
3. di dare atto che i coefficienti di cui al DPR 158/99 applicati per la determinazione delle tariffe sono quelli indicati nell'allegato A;
4. di trasmettere il Piano Economico finanziario e i documenti allo stesso allegati ad ARERA ai fini dell'approvazione a norma ai sensi dell'art. 6.5 della Deliberazione n. 443/2019;
5. di stabilire le rate del versamento della TARI 2025 come segue:

prima rata	scadenza 03/08/2025	Quota del 50%
seconda rata	scadenza 03/12/2025	Quota del 50%

6. di stabilire che il versamento della Tari e Tefa e delle componenti UR1,a, UR2,a e UR3,a venga eseguito mediante modelli F24;
7. di dare atto, altresì, che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
8. di dare atto inoltre che dall'anno 2025, come stabilito da ARERA, dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:
 - a. €.0,10 euro/utenza per la componente UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
 - b. €.1,50 euro/utenza per la componente UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
 - c. €.6,00/utenza per la componente UR3,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus sociale rifiuti;
9. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito dalla Legge 22/12/2011, n. 214;

Successivamente, con separata votazione espressa nei modi e forme di legge con il seguente esito: consiglieri presenti nove, consiglieri votanti nove, voti favorevoli sette, voti contrari due (consiglieri di minoranza Piras e Leone), astenuti nessuno, il Consiglio comunale delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs n.267/2000, stante la necessità di predisporre gli atti per l'approvazione e la riscossione del Ruolo.

Letto, confermato e sottoscritto

IL Sindaco
Dott. Leslie Giovanni Mulas

(atto sottoscritto digitalmente)

IL Segretario Comunale
Avv. Domenico Gargano